

Prescrizione e decadenza nelle prestazioni previdenziali.

Il caso delle pensioni liquidate con errori di calcolo

Una recente puntata della trasmissione di “Ballarò” ha affrontato il tema della decadenza dal diritto a richiedere la riliquidazione della pensione in caso di errore di calcolo da parte dell’INPS. La questione, nota agli addetti ai lavori, ma non alla maggioranza dei pensionati, è sorta nel 2011 con l’approvazione della legge n° 98/2011 che all’art. 38 recita:

Art. 38

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’articolo 47 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”;

In soldoni la legge n° 98/2011 introduce il concetto di “decadenza” dal diritto al ricalcolo anche delle prestazioni previdenziali liquidate erroneamente dall’INPS nel caso in cui il soggetto interessato non proponga ricorso amministrativo e poi ricorso giudiziario entro tre anni dalla liquidazione della prestazione errata.

La cosa grave è che la legge parla di “decadenza” e non di “prescrizione”.

La differenza tra i due termini è sostanziale: nel caso di intervenuta decadenza si perde il diritto alla prestazione o al ricalcolo; in caso di prescrizione non si perde il diritto al ricalcolo ma si potrebbero perdere una parte degli arretrati spettanti (quelli oltre il periodo di prescrizione).

A mo' di esempio di termine di prescrizione, porto il caso della pensione di reversibilità:

Il diritto alla pensione di reversibilità non si perde mai (no decadenza) anche se la domanda viene inoltrata dopo il termine prescrizione di 10 anni dal decesso del dante causa; quello che si perde sono le rate antecedenti il decennio.

Invece, un esempio di termine di decadenza, è il caso della domanda di ASPI (ex disoccupazione) che deve essere inoltrata entro 60 giorni dal diritto alla prestazione, altrimenti se ne perde definitivamente il diritto.

Chi è interessato alla questione

Da un esame della situazione sono interessati alla questione tutti i pensionati titolari di pensioni che per qualche motivo sono state liquidate in modo errato (si stima che possano essere circa il 20%); la casistica è ampia e può riguardare il mancato accredito della contribuzione figurativa (malattia, maternità, ecc...), oppure retribuzioni riconosciute dal datore di lavoro successivamente alla decorrenza della pensione, ecc...

Il caso portato alla cronaca dalla trasmissione televisiva riguarda il caso di una pensione con decorrenza successiva al luglio 2011 il cui titolare aveva fruito, nel periodo immediatamente precedente la liquidazione della pensione (ultimi 10 anni o 520 settimane), dell'indennità di mobilità per un periodo superiore all'anno.

Questo perché le retribuzioni figurative attribuite per i periodi di mobilità superiori all'anno devono essere rivalutate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del Dlgs. N° 503/1992 che dispone:

6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.

Orbene, l'INPS non rivaluta queste retribuzioni figurative dal 2008: i coefficienti di rivalutazione sono infatti fermi a quell'anno; il risultato è che i pensionati interessati alla questione si trovano ad avere una pensione decurtata anche di qualche decina di euro.

Per effetto, quindi, della citata norma di legge, applicandosi il termine triennale di decadenza, la richiesta all'INPS per ottenere il ricalcolo della pensione scadrà dopo tre anni dalla decorrenza della pensione, trascorso il quale si decade dal diritto al ricalcolo (attenzione: il termine di decadenza può essere interrotto solo con un ricorso legale).

Precisiamo infine che la scadenza triennale riguarda esclusivamente chi è titolare di pensione con decorrenza successiva al luglio 2011 ed inizierà ad operare dal 6 luglio 2014 in poi, visto che la legge N° 98/2011 è entrata in vigore il 6 luglio 2011.

Per gli altri pensionati si seguono le "vecchie" regole, vale a dire che non si applica la decadenza ma solo la prescrizione dei ratei arretrati; questo grazie ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha accolto un ricorso proposto dal Patronato INAS, abrogando il comma di legge che applicava il termine di decadenza triennale anche alle prestazioni liquidate antecedentemente al luglio 2011.

Il Patronato INAS si impegnerà per ottenere dalla Consulta l'incostituzionalità e quindi l'abrogazione anche del comma di legge ancora operante, ma nel frattempo.....

Cosa fare?

I pensionati interessati, se non l'hanno già fatto, devono presentare ricorso amministrativo, seguito poi dal ricorso giudiziario, all'INPS di competenza entro i tre anni dalla decorrenza della pensione calcolata erroneamente.

Il consiglio che do è quello di rivolgersi ad un Patronato che possa seguire tutto l'iter della pratica.

by S. Martorelli & P. Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tutto previdenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "si"